

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.

CAPO I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** oggetto
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** definizioni
- art. 4** regime di aiuto e normativa di riferimento
- art. 5** cumulabilità
- art. 6** settori esclusi
- art. 7** spese ammissibili
- art. 8** spese non ammissibili
- art. 9** limiti di spesa e di contributo

CAPO II CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

- art. 10** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO III CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CYBER SECURITY BIG DATA E COMPETENZE DIGITALI

- art. 11** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO IV CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONE AZIENDALE

- art. 12** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- art. 13** presentazione della domanda di contributo
- art. 14** procedimento contributivo e concessione del contributo

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- art. 15** presentazione della rendicontazione della spesa

CAPO VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art.16 obblighi dei beneficiari

art.17 vincolo di destinazione e vincolo territoriale

art.18 variazioni soggettive dei beneficiari

CAP VIII

ANNULLAMENTO REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

art.19 annullamento, revoca e rideterminazione

CAP IX

ISPEZIONI E CONTROLLI

art.20 ispezioni e controlli

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

art.21 convenzione con l'Agenzia delle Entrate

art. 22 rinvio

art.23 norma transitoria

art. 24 entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 37 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a favore delle imprese operanti sul territorio regionale di contributi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché alle attività di fusione e acquisizione aziendale nella forma del credito di imposta a compensazione di tutte le imposte e i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto alle imprese iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, che hanno la sede legale o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, per le iniziative agevolabili di cui agli articoli 10 e 11, ovvero la sede legale nel territorio medesimo per le iniziative di cui all'articolo 12, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione il beneficiario:

a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) <<microimprese, piccole e medie imprese (PMI)>>: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) <<impresa unica>>: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da 1) a 4), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica;

c) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

d) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

e) <<ente di ricerca>>: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

art. 4 regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n.1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi

finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

3. La concessione dei contributi di cui al comma **1**, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 5 cumulabilità

1. I contributi concessi sotto forma di credito d'imposta sono cumulabili esclusivamente con altri incentivi concessi in regime "de minimis" e con misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite di cui all'articolo 4.

art. 6 settori esclusi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento medesimo, richiamati nell'Allegato A al presente regolamento.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese indicate agli articoli 10, 11 e 12 sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, nonché quelle sostenute dal primo gennaio dell'anno precedente la medesima data.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese diverse da quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12, nonché:

- a) l'IVA, salvo il caso in cui non sia recuperabile, e ogni altra imposta e tassa;
- b) le spese per l'acquisto di beni usati;
- c) spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 9 limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore a 10.000 euro.
2. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 150.000 euro.

CAPO II

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

art. 10 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio regionale, è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2, nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) spese per la ricerca contrattuale, realizzata anche in collaborazione con enti di ricerca, per servizi di consulenza, nonché per prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e alla realizzazione di prototipi;
- b) acquisto di know how e brevetti per la realizzazione del progetto;
- c) spese per l'acquisto di materiali durevoli direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi;
- d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature, licenze e software, specificatamente utilizzati per la realizzazione del progetto, nel limite massimo del 30 per cento della spesa complessiva sostenuta e ritenuta ammissibile;
- e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

3. I beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.

CAPO III

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CYBER SECURITY BIG DATA E COMPETENZE DIGITALI

art. 11 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di cyber security, big data e competenze digitali da realizzarsi sul territorio regionale è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2 nella misura del 50 per cento.

.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese per attività di consulenza, servizi e formazione del personale in ambito cyber security inteso come l'insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici, e specificatamente per:

- 1) attività di assessment diretta all'individuazione delle minacce, della vulnerabilità e dei rischi dell'organizzazione dal punto di vista tecnico, organizzativo, giuridico;
 - 2) attività consulenziale di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito organizzativo e giuridico;
 - 3) attività sistemistica di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito tecnologico;
 - 4) attività di check e VA periodici, diretta a verificare se gli adeguamenti posti in essere mantengono la loro efficacia ovvero a verificare se sono occorse modifiche organizzative o tecniche;
- b) consulenza e formazione del personale in ambito big-data;
- c) consulenza per lo sviluppo delle competenze digitali;
- d) acquisto ed installazione di hardware, nonché acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;
- e) acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo, specificatamente utilizzati per le attività di cui al comma 1;
- f) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

3. I beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.

CAPO IV

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONE AZIENDALE

art. 12 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di fusione o acquisizione aziendale è concesso ai soggetti che risultano dalle operazioni medesime avvenute prima della presentazione della domanda, a fronte delle spese di cui al comma 2 sostenute dalle imprese partecipanti o risultanti dall'operazione, nella misura del 50 per cento.
2. Sono ammissibili le spese legali, notarili e per consulenze, relative all'attività di fusione e acquisizione aziendale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 13 presentazione della domanda di contributo

1. Per fruire del contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, trasmessa tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo i modelli pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.
2. Per i contributi di cui al Capo IV la domanda è presentata, con le modalità di cui al presente articolo, dal soggetto risultante dall'operazione di fusione o acquisizione aziendale.
3. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23, compilato secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.
4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, e contiene:
 - a) gli elementi identificativi dell'impresa;
 - b) il costo complessivo per la realizzazione dell'iniziativa.
5. Alla domanda sono allegati:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:
 - 1) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o di non avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - 2) i contributi ricevuti in regime <<de minimis>> ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - 3) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - 5) di rispettare le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 5.
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - c) la quietanza di versamento del modello F23.

6. Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento, sono pubblicati l'informativa sul trattamento dei dati personali e la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Con decreto del Vicedirettore centrale competente in materia di attività produttive sono fissati i termini per la presentazione delle domande di contributo.

8. Per ciascun anno solare le imprese possono presentare una sola domanda di contributo riguardante una sola tra le iniziative di cui agli articoli 10, 11 e 12.

art. 14 procedimento contributivo e concessione del contributo

1. I contributi in forma di credito di imposta, previa verifica della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché della prescrizione di cui all'articolo 4 relativo al regime <<de minimis>>, sono concessi tramite procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Vicedirettore centrale: a) è disposta la concessione dei contributi;

b) è determinata l'entità del contributo concesso a ciascun beneficiario;

c) sono archiviate le domande dei soggetti non ammessi a contributo.

3. Il contributo non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 241/1997. Il credito di imposta è utilizzabile tramite la compilazione del modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

4. Il credito di imposta può essere usufruito dal mese successivo alla comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo da utilizzare per la compensazione dei versamenti dovuti, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa.

5. La Direzione centrale competente in materia di attività produttive presta attività di assistenza alle imprese per la compilazione del modello F 24 solo per la parte relativa alla compilazione del credito di imposta di cui al presente regolamento.

6. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

7. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 15 presentazione della rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è certificata ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, ed è presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta

di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.

2. Alla rendicontazione sono allegati:

a) la certificazione della spesa di cui al comma 1;
b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di aver mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

3) di aver rispettato le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 5;

4) le dimensioni dell'impresa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

5) di non aver sostenute spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

d) un prospetto riepilogativo delle compensazioni effettuate.

3. Le spese, a pena di inammissibilità:

a) sono sostenute nell'arco temporale di ammissibilità della spesa;

b) sono pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale;

c) sono adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

4. Non è ammesso il pagamento tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione.

5. È consentita la richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso; la proroga è autorizzata per un massimo di tre mesi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'Ufficio competente, verificati il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 5, la completezza della documentazione allegata e l'effettivo utilizzo del credito d'imposta, procede alla conferma del contributo ovvero all'adozione degli atti di cui al Capo VIII.

7. Ove la rendicontazione sia ritenuta incompleta, il responsabile dell'istruttoria lo comunica all'interessato e assegna un termine massimo di trenta giorni, che sospende il termine di cui al comma 6, per provvedere all'integrazione.

8. Nel caso in cui la documentazione permanga incompleta l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo.

CAPO VII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 16 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare:

a) mantenere i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera b) che danno diritto all'accesso del contributo fino alla data di presentazione della rendicontazione della spesa;

b) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo;

- c) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, fatte salve le proroghe autorizzate;
- d) rispettare i vincoli di cui all'articolo 17;
- e) trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 17, comma 3 relative al rispetto dei vincoli;
- f) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- h) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
- i) utilizzare la posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite il sistema Istanze On Line.

art.17 vincolo di destinazione e vincolo territoriale

1. Le imprese beneficiarie del contributo devono, per la durata di tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione:

- a) mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio regionale;
- b) mantenere sul territorio regionale e non cedere o alienare a qualsiasi titolo i beni oggetto di contributo, fatta eccezione dei prototipi realizzati nell'attività di ricerca e sviluppo

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, sia i beni oggetto di contributo.

3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, da trasmettere alla Direzione centrale attività produttive dall' 1 gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. L'ufficio competente può sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assegnando un termine perentorio.

4. La violazione dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

art. 18 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 16 e 17 per il periodo residuo.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi e vincoli. La domanda è predisposta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Amministrazione regionale espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. La trasformazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo ai vincoli di cui all'articolo 17, è comunicata tempestivamente all'Ufficio competente che espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

CAP VIII

ANNULLAMENTO REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 19 annullamento, revoca e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1 per l'accesso al contributo, ovvero sia accertata la liquidazione dell'impresa, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 9, comma 1;

d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1 fatti salvi i casi di proroga autorizzata;

e) nel caso in cui la documentazione allegata alla rendicontazione permanga incompleta scaduto il termine di trenta giorni di cui all'articolo 15, comma 8;

f) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 18.

3. L'Ufficio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui:

a) la spesa ammissibile rendicontata è inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo;

b) non sono rispettati i vincoli di cui all'articolo articolo 17;

c) il contributo concesso, eventualmente rideterminato, sia superiore al credito d'imposta portato in compensazione.

5. Il recupero del contributo in seguito all'annullamento, alla revoca o alla rideterminazione disposti dall'Amministrazione regionale.

CAP IX ISPEZIONI E CONTROLLI

art. 20 ispezioni e controlli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alle rendicontazioni presentate effettua ispezioni e controlli a campione.

2. Nella fase del controllo l'Ufficio competente può avvalersi del parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

art. 21 convenzione con l'Agenzia delle Entrate

1. Con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28/2018 tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disciplinate le modalità operative per la fruizione del contributo.

art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 23 norma transitoria

1. Per l'anno 2019 sono ammissibili solo le spese sostenute a partire dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge regionale 29/2018.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 6)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:
 - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
 - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

VISTO: IL PRESIDENTE